



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E L'AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE – ARES PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, M6C2 – Sviluppo delle competenze tecnico professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario sub investimento 2.2 (b) corso di formazione in infezioni ospedaliere.

CUP D73C22002160002



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

TRA

la **Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità**, CF 80002870923, nella persona del Direttore Generale della sanità, dott.ssa Francesca Piras, di seguito per brevità "Regione",

Soggetto attuatore

E

l'**Azienda Regionale della Salute - ARES Sardegna**, in persona del Direttore generale pro tempore, codice fiscale/partita iva 03990570925, con sede legale in Via Piero della Francesca, 1 – 09047 Selargius (CA),

Soggetto attuatore esterno

di seguito, per brevità, "Soggetto attuatore esterno" (la Regione e ARES saranno anche denominate, nella presente Convenzione, "le Parti")

- Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici";
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante disposizioni sul «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 che, all'art. 1, comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;
- Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

- Tenuto conto che il comma 2, dell'art. 5, del regolamento (UE) 2021/241, prevede, tra i principi orizzontali ivi previsti, che «Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio "non arrecare un danno significativo"»;
- Considerato che il principio di «non arrecare un danno significativo» è definito, ai sensi dell'art. 2, punto 6), del regolamento (UE) 2021/241, come segue: «non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852»;
- Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013, per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Visti i regolamenti (UE) 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

- Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti» e in particolare l'art. 1, comma 2, lettera e), punto 2, che individua gli importi riferiti all'investimento «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» per un importo complessivo di euro 1.450.000.000;
- Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, con cui sono state individuate per ciascuno degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di competenza del Ministero della salute, attraverso le schede di progetto, gli obiettivi iniziali, intermedi e finali, nonché' le relative modalità di monitoraggio;
- Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108 e recante l'individuazione della «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- Viste le disposizioni di cui all'art. 46 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, relative alle «Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»;
- Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;
- Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» in particolare l'art. 3, comma 3, laddove si prevede che «Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;
- Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, recante modifiche alla tabella A del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti»;

Visto l'art. 2, comma 203, della legge n. 662/1996, che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;

Visti gli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42», che definiscono il Contratto istituzionale di sviluppo;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 9, «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante disposizioni in materia di valorizzazione dei contratti istituzionali di sviluppo - CIS;

Visto il decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 di istituzione dell'Unità di missione, per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza a titolarità del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 maggio 2017, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata ricostituita la Cabina di regia per lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS);

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e in particolare l'art. 10, commi 2 e 3, secondo cui «Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono state individuate le risorse finanziarie, come determinate nella decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN, recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia", viene aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR adottate secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione necessarie all'attuazione del Piano sono assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate. La notifica della citata



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN, recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;

Viste le Milestone & Target nazionali riportate, alla data del 7 ottobre 2021, all'interno del documento «T1_M&T_ITA_al 7 ottobre 2021» contenuto nella piattaforma del MEF, istituita al fine di assicurare, da parte del Servizio centrale per il PNRR, l'opportuna condivisione dei documenti e riportata come allegato al decreto di riparto del 6 agosto 2021;

Considerati gli investimenti del PNRR – Missione 6 - a regia del Ministero della salute e soggetti attuatori le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del costo complessivo di euro 6.592.960.665,58 di cui:

- M6C2 2.2 b) Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario - Corso di formazione in infezioni ospedaliere per un importo di euro 80.026.994 (Target ITA finale Q2 2026 - 293.386 dipendenti formati);

Rilevato che le risorse complessive, riconducibili al PNRR e al PNC, assegnate per la quota riferita al PNRR tramite il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, sono determinate in euro 8.042.960.665,58;

Rilevato altresì che dette risorse non comprendono le assegnazioni per progetti già avviati disposti o previsti dalle pre-allocazioni per via legislativa, di cui va tenuto conto al fine di assicurare la complessiva coerenza delle risorse ripartite e che fanno riferimento agli investimenti «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Rafforzamento strutturale SSN» e «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» per importi rispettivi di euro 1.413.145.000 ed euro 1.000.000.000;

Dato atto che il predetto importo di euro 8.042.960.665,58 è ripartito tra le regioni e province autonome, secondo la modalità di riparto basata sulla quota di accesso al Fondo sanitario nazionale (2021) e il criterio che, ai sensi dall'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

maggio 2021, n. 77, prevede che al Mezzogiorno venga destinato almeno il 40 per cento del totale delle risorse, fatti salvi, in particolare:

- i corsi di formazione in infezioni ospedaliere (M6C2 2.2 b) che, pur garantendo una ripartizione delle risorse conforme con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 6-bis del sopracitato decreto, non tiene conto della quota capitaria di accesso, bensì del fabbisogno calcolato rispetto al personale dipendente;

Dato atto

che l'assegnazione delle risorse oggetto del decreto di riparto è revocata qualora il «Contratto istituzionale di sviluppo» (di seguito anche CIS) non venga sottoscritto con l'amministrazione attuatrice entro il 31 maggio 2022 e comunque, nel caso di mancato raggiungimento della Milestone EU che prevede l'approvazione di tutti i CIS con tutte le regioni e province autonome entro il 30 giugno 2022;

Visti

- l'Accordo stipulato in data 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dal Ministero della salute – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), per la realizzazione degli investimenti della Component 1 della Missione 6 del PNRR;
- l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 12 gennaio 2022 (rep. atti n. 1);
- il Decreto del Ministero della salute 20 gennaio 2022 Ripartizione programmatica delle risorse alle regioni e alle province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano degli investimenti complementari che assegna le risorse di competenza alla regione Sardegna;

Visti

- la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/22 del 24.03.2022 “Piano regionale dei servizi sanitari 2022-2024. Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, art. 32”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/16 del 7.4.2022 “Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022”, approvata in via definitiva con la DGR n. 18/32 del 10.06.2022;
- il Piano Operativo Regionale relativo agli investimenti della Missione 6 (Salute) firmato dal Presidente della Regione in data 19.05.2022 e la Deliberazione della Giunta regionale n. 17/68 del 19.05.2022 con la quale è stato approvato il suddetto Piano;
- il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l'esecuzione e la realizzazione degli investimenti a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, sottoscritto in data 30/05/2022 dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e dal Ministro della Salute in data 31/05/2022;
- la determinazione n. 1555 prot. 31449 del 06/12/2023 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare con ARES Sardegna e il relativo allegato;
- la Legge Regionale n. 3 del 9 marzo 2022 (Legge di stabilità 2022);
- la Legge Regionale n. 4 del 9 marzo 2022 (Bilancio di previsione triennale 2022-2024);
- la Legge Regionale n. 1 del 21 febbraio 2023 (Legge di stabilità 2023);
- la Legge regionale n. 2 del 21 febbraio 2023 (Bilancio di previsione triennale 2023-2025);
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 8/9 dell'11 marzo 2022 concernente "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macro aggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge di



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

bilancio di previsione 2022-2024, n. 4 (pubblicata nel BURAS n. 11 del 10 marzo 2022 - Supplemento Ordinario n. 2) e la DGR n. 10/5 del 30 marzo 2022 di aggiornamento della stessa;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 20/28 del 30 giugno 2022 con la quale sono stati istituiti i capitoli di bilancio di assegnazione statale e iscritte le necessarie risorse;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 12/16 del 07/04/2022, avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022", con la quale sono state individuate le risorse assegnate in euro 3.624.525,08 per la componente 2.2 Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – sub misura b): corso di formazione in infezioni ospedaliere;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 17/68 del 19/05/2022, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano Nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022. Piano Operativo Regionale", con cui è stato approvato il Piano Operativo Regionale con l'individuazione, tra le altre, delle indicazioni operative, degli obiettivi regionali e del cronoprogramma, con l'individuazione di milestone e target relativi all'investimento 2.2 per lo sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – sub misura b): corso di formazione in infezioni ospedaliere;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 9/1 del 14/03/2023 recante "Attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione M6C2 – Sviluppo delle competenze tecnico professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario sub investimento 2.2 (b) corso di formazione in infezioni ospedaliere" con cui è stata individuata l'ARES quale soggetto accreditato come provider ECM per la Regione Sardegna, per l'organizzazione del corso di formazione in infezioni ospedaliere per il personale delle Aziende sanitarie regionali.

Dato atto

del provvedimento di delega amministrativa - protocollo n. 0026604 del 19/10/2023 - della Regione Sardegna all'Azienda regionale per la salute (ARES) finalizzata all'attuazione degli interventi meglio specificati nell'allegato A e riferiti rispettivamente



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

a ciascun investimento e a ciascuna misura "M6" Componente 2 - Investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario – Sub investimento 2.2 (b) Corso di formazione in infezioni ospedaliere, come riportati nei Piani Operativi regionali e negli Action Plan integrati.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula in modalità elettronica, con sottoscrizione digitale, quanto segue:

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione disciplina il rapporto fra le Parti e fissa le modalità di utilizzo, da parte del Soggetto attuatore esterno, dei finanziamenti per la realizzazione dell'intervento di competenza relativo ai fondi di cui in premessa, attraverso le azioni programmate dal CIS e dettagliate nel Piano Operativo Regionale relativo agli investimenti della Missione 6 (Salute) firmato dal Presidente della Regione in data 19.05.2022 e già individuate dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/16 del 7.4.2022 "Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022".
2. Il Soggetto attuatore esterno stipula la presente Convenzione con riferimento alla quota parte di intervento 2.2 b), secondo le competenze assegnate dagli atti normativi e di programmazione, in particolare come da Allegato alla Delib. G.R. n. 12/16 del 7.4.2022 e come indicato nel Piano Operativo Regionale, Allegato 5, Action Plan M6C2 2.2.
3. Con riferimento all'intervento predetto, riguardante lo sviluppo delle competenze tecnico professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, ossia quello relativo alla linea:
 - M6C2 Intervento 2.2 (b) corso di formazione in infezioni ospedaliere

ai sensi delle disposizioni sulla gestione accentrata di cui all'art. 3, capo 3, lettere g) e h), della L.R. 24/2020, le quote sono integralmente assegnate al Soggetto attuatore esterno.

Articolo 2

IMPORTO DELLA CONVENZIONE

1. Il finanziamento complessivo dell'intervento oggetto della presente Convenzione, richiamato nell'allegato alla Delib. G.R. n. 12/16 del 7.4.2022 e nel Piano Operativo Regionale, Allegato 5, Action Plan M6C2 2.2., è integralmente assegnato al Soggetto attuatore esterno.



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Articolo 3

DURATA ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e impegna le Parti fino alla completa realizzazione del programma degli interventi previsti, nel rispetto delle tempistiche per il conseguimento delle milestone e target, e comunque non oltre la data del 30 giugno 2026.
2. Ferme restando le tempistiche previste per il conseguimento di milestone e target associati agli interventi oggetto della presente Convenzione, il termine di durata può essere prorogato, solo a seguito di modifica del CIS, per sopravvenute modifiche, proroghe o necessità del PNRR e PNC ed in ragione dello stato di avanzamento degli interventi previsti, previa comunicazione scritta tra le Parti, con preavviso di tre mesi prima della scadenza.

Articolo 4

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. Il Soggetto attuatore esterno è tenuto ad assicurare l'attuazione degli interventi di competenza secondo le procedure normate dalla disciplina nazionale in materia e nel rispetto di tutti gli adempimenti richiesti. Gli interventi saranno soggetti al monitoraggio della Regione secondo le modalità previste a livello nazionale.
2. Il Soggetto attuatore esterno si impegna a garantire la massima disponibilità alla partecipazione a riunioni, tavoli e gruppi di lavoro specifici sulle tematiche oggetto del progetto, nonché la piena condivisione di informazioni e collaborazione delle proprie strutture interessate.
3. In caso di esigenze strategiche di riprogrammazione, ovvero in caso di variazione degli obiettivi generali correlati all'oggetto del finanziamento, ovvero di modifiche normative, ovvero qualora il Soggetto attuatore esterno segnali l'impossibilità di conseguire gli obiettivi strategici concordati, ovvero in generale per altre esigenze fondate e imprescindibili, le Parti potranno sollevare la necessità di interpellare il livello di coordinamento nazionale del PNRR al fine di verificare le opzioni percorribili per far fronte alle criticità.

Articolo 5

UTILIZZO DELLE RISORSE E SPESE AMMISSIBILI

1. Il Soggetto attuatore esterno è tenuto ad utilizzare le somme concesse solo ed esclusivamente per la realizzazione degli interventi oggetto della presente Convenzione, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di PNRR e di appalti pubblici, nonché di ogni altra disposizione normativa vigente applicabile allo specifico intervento.
2. Le spese sostenute dovranno essere verificabili in base ad un metodo che consenta il controllo durante le operazioni di accertamento di natura tecnica, amministrativa e contabile disposte dalla Regione, in ordine alla corretta attuazione degli interventi.



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

3. Il Soggetto attuatore esterno si impegna a garantire che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n. 33 del 31.12.2021, recante chiarimenti in merito a "Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento", in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) non copra lo stesso costo.
4. Ogni eventuale spesa eccedente l'importo autorizzato o risultata non ammissibile a seguito delle verifiche effettuate, rimarrà a totale carico del Soggetto attuatore esterno, che provvederà alla relativa copertura con propri mezzi finanziari e nel rispetto della normativa vigente.
5. Il Soggetto attuatore esterno è tenuto a rendere disponibile quanto realizzato, nonché tutta la relativa documentazione a norma di legge, per eventuali controlli della Regione o di enti di controllo terzi autorizzati per legge.

Articolo 6

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

1. L'erogazione del finanziamento avviene integralmente a favore del Soggetto attuatore esterno che è tenuto alla restituzione alla Regione delle economie e delle somme non utilizzate, che dovranno essere disimpegnate e riversate al Bilancio della Regione Autonoma della Sardegna.
2. La Regione trasferisce il 100% delle risorse finanziarie al Soggetto attuatore esterno a seguito della stipula della presente, previa adozione della determinazione regionale di impegno e di liquidazione.
3. Il Soggetto attuatore esterno, a seguito dell'accredito delle risorse finanziarie nel conto di tesoreria, provvede tempestivamente all'erogazione degli eventuali corrispettivi già dovuti a terzi per la realizzazione dell'intervento. Tutti i pagamenti effettuati devono contenere l'indicazione del Codice Unico di Progetto nella causale.

Articolo 7

IMPEGNI E OBBLIGHI

1. La Regione e il Soggetto attuatore esterno, come previsto dal CIS, sono responsabili congiuntamente e solidalmente del conseguimento dei target e dei milestone previsti dal Piano Operativo per gli interventi oggetto della presente convenzione.
2. Fermo restando quanto previsto al precedente punto, il Soggetto attuatore esterno:
 - a) assicura l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rimozione



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

- b) adotta proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dal Ministero della salute;
- c) garantisce il rispetto dell'obbligo di richiesta e indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP) su tutti gli atti amministrativi e contabili;
- d) assicura il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852, e delle indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241;
- e) garantisce la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- f) garantisce l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento/progetto e sottopone alla Regione le eventuali modifiche al progetto;
- g) garantisce, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- h) presenta, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e dei costi indiretti, nonché degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del PNRR, comprovandone il conseguimento attraverso la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- i) fornisce alla Regione le informazioni sullo stato di attuazione del programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" e sugli obiettivi conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma ai fini della predisposizione della comunicazione trimestrale di cui all'articolo 8 del citato DM MEF del 15 luglio 2021;
- j) individua eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma relazionando alla Regione;
- k) mitiga e gestisce i rischi connessi al progetto nonché a porre in essere azioni mirate connesse all'andamento gestionale ed alle caratteristiche tecniche;
- l) adotta il sistema informatico utilizzato dal Ministero della salute, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite, attraverso la Regione, dal Ministero della salute;

- m) carica sul sistema informativo di cui al precedente punto i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli di competenza del Ministero della salute in qualità di Amministrazione centrale titolare della Missione 6 del PNRR, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
- n) garantisce la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati in base agli stessi indicatori adottati per i milestone e i target della misura e ne assicura l'inserimento nel sistema informatico e gestionale adottato dal Ministero della salute nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite, attraverso la Regione, dal Ministero della salute stesso;
- o) fornisce tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero della salute;
- p) garantisce la raccolta e la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei e su supporti informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108, nonché la messa a disposizione di detta documentazione, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, del Ministero della Salute, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;
- q) facilita le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero della salute, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori/Soggetti attuatori esterni;
- r) garantisce la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati come previsto dall'articolo 9, comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- s) effettua i controlli di gestione, i controlli ordinari amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle alla Regione, nonché garantisce la riferibilità delle spese al progetto finanziato;



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

- t) adotta un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR e in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021;
 - u) garantisce, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che la Regione possa trasmettere al Ministero della salute tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
 - v) si impegna, per i progetti del PNRR, a conseguire il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento, quantificati secondo gli stessi indicatori adottati per i milestone e target della misura PNRR di riferimento, e a fornire alla Regione le informazioni necessarie al Ministero della salute per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento di target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
 - w) individua inoltre e comunica alla Regione i ritardi attuativi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica definita nel cronoprogramma concordato nella scheda intervento;
 - x) garantisce il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornisce un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web sia social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR; fornisce i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari e dal Ministero della salute e per tutta la durata del progetto;
 - y) garantisce una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata la Regione sull'avvio e andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunica le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adotta le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero della salute stesso, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
3. Qualora la Regione rilevi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui al presente Articolo o di cui alla Convenzione in generale, sarà attivata una procedura di segnalazione e verifica presso la Cabina di Regia atta a individuare le necessarie azioni e contromisure.



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Articolo 8

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E OBBLIGHI PREVISTI DAL DPR 602/73

1. Il Soggetto attuatore esterno adotta un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR e in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021.
2. I contratti tra il Soggetto attuatore esterno e i propri appaltatori dovranno essere conformi a quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i..
3. Il Soggetto attuatore esterno predispone i pagamenti secondo le procedure stabilite dal Ministero della salute, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato, inserendo nel sistema informativo i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
4. Il Soggetto attuatore esterno è obbligato a verificare negli atti di liquidazione di propria competenza l'assenza di impedimenti nei confronti del fisco, nei casi disciplinati dal Decreto n. 40 del 18/01/2008 del MEF recante modalità di attuazione dell'art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
5. Il Soggetto attuatore esterno è in generale obbligato al rispetto della normativa in materia di finanza pubblica e di gestione dei flussi finanziari del debito commerciale.

Articolo 9

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

1. Ferma restando la responsabilità congiunta e solidale della Regione e del Soggetto attuatore esterno di cui all'art. 9, nel conseguimento di target e milestone degli interventi, il Soggetto attuatore esterno non potrà rivalersi nei confronti della Regione per danni cagionati a terzi o cose derivanti dalla realizzazione degli interventi, né utilizzare i fondi della Convenzione per spese derivanti da tali casistiche.



ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Articolo 10

TERMINE DEL RAPPORTO DI FINANZIAMENTO

1. All'atto del completamento del progetto, il Soggetto attuatore esterno trasmetterà alla Regione opportuna comunicazione di conclusione e provvederà alla restituzione delle eventuali economie residue, fatte salve ulteriori proroghe e rimodulazioni per consentirne l'utilizzo.

Articolo 11

ADDENDUM ALLA PRESENTE CONVENZIONE

1. Eventuali altre assegnazioni alla Regione Sardegna a valere sui medesimi finanziamenti del PNRR – Missione 6 che prevedano l'attuazione di interventi da parte delle Aziende, saranno regolati da opportuni e successivi Addendum alla presente convenzione.

Articolo 12

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il Soggetto attuatore esterno e la Regione dovranno essere oggetto di preliminare tentativo di risoluzione amministrativa.
2. Il Soggetto attuatore esterno non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziaria prima che la Regione abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi (90 giorni dalla notifica).
3. Le parti attribuiscono al Foro di Cagliari la competenza esclusiva a conoscere delle eventuali controversie giudiziarie nascenti dalla presente convenzione.

Articolo 13

RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGI VIGENTI

1. Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti applicabili all'oggetto e alle modalità di attuazione della presente Convenzione, nonché i regolamenti, le direttive e le altre disposizioni nazionali, regionali e comunitarie in materia che, anche se non allegati alla presente convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 14

RECESSO

1. Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione in caso di sopravvenienza di motivi superiori di pubblico interesse o nel caso in cui le variazioni da apportare siano concordemente ritenute dalle parti incompatibili con la prosecuzione della stessa.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanità

Articolo 15

COPERTURA FINANZIARIA E ALLEGATI

1. I finanziamenti di cui alla presente Convenzione troveranno copertura finanziaria a valere sul Bilancio Regionale 2023-2025.
2. Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati che si intendono approvati con la sottoscrizione della stessa:
 - **allegato 1**: Cronoprogramma procedurale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Il Direttore Generale della Sanità

(Firmato digitalmente)

Per il Soggetto attuatore esterno

Il Direttore Generale dell'ARES

(Firmato digitalmente)